

CAMERA DEI DEPUTATI N. 543

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVIO, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, ARMELLIN, BIAFORA, BONSIGNORE, BORRA, CACCIA, CARELLI, CARLI, SILVIA COSTA, DEGENNARO, FRANCESCO FERRARI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, ANGELO LA RUSSA, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MALVESTIO, VINCENZO MANCINI, MAZZOLA, MICHELINI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, PERANI, PIREDDA, SANTUZ, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VITI, ZAMBON, ZARRO, ZOPPI

Modifica dell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di definizione dell'impresa di allevamento

Presentata il 5 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il concetto tradizionale di imprenditore agricolo ha subito un'evoluzione nel tempo, sia per il progredire naturale di tutte le cose, sia per il continuo cammino della scienza e della tecnologia. Avrebbero mai pensato, i nostri nonni, che sarebbe stato possibile mangiare pomodori d'inverno, avere fragole tutto l'anno, ingrassare un suino in

40 giorni, allevare un vitello in brevissimo tempo? Chi avrebbe immaginato che l'acquacoltura sarebbe stata considerata attività agricola (legge 5 febbraio 1992, n. 102)?

Si introduce un concetto nuovo, quindi, a tal punto da far rientrare l'attività di « acquacoltura » tra quelle agricole; ciò presuppone l'abbandono del cri-

terio per cui l'attività di allevamento deve essere necessariamente in connessione con la coltivazione del fondo.

Anche il concetto di « allevamento del bestiame » è stato sostituito da quello di « allevamento di animali » (articolo 10 della legge n. 11 del 1971) con un significato più generale e non limitato.

La legge n. 419 del 1971 sulla commercializzazione delle uova, inoltre, riconosce « imprenditore agricolo » colui il quale « dedichi la sua attività e quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole ».

La stessa normativa fiscale, prendendo atto dell'evoluzione del settore, ha sottoposto il settore stesso ad un particolare regime di imposizione agevolativo. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, infatti, ove ricorrano particolari condizioni, considera l'allevatore come un imprenditore agricolo.

Le « dolenti note » si avvertono quando si va ad esaminare il comportamento della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al settore previdenziale: vi sono indirizzi ed orientamenti opposti con contrasti e contraddizioni ripetute e rilevanti circa l'attività di allevamento di animali. Ciò crea un clima di incertezza nocivo al libero svolgimento dell'attività.

L'evolversi dei caratteri e delle tecniche economico-produttive dell'impresa agricola, con particolare riferimento all'allevamento di animali, consiglia di non ignorare fatti di grande rilievo e importanza ai quali occorre dare una risposta chiara.

Per quanto esposto, la presente proposta di legge si propone, in attesa del riordino di tutta la materia, di modificare ed integrare l'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, estendendo il concetto di impresa di allevamento di animali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778, dopo le parole « e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili » sono aggiunte le seguenti: « , nonché gli allevamenti di qualsiasi specie di animali, anche se esposti al pubblico ».